

Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato R.G. N. 1932-1/2025

[Sentenza 1082/2025](#)

[Repertorio 1148/2025](#)

[Liquidazione 91/2025
controllata](#)



**TRIBUNALE DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE**

IL COLLEGIO:

Dottor	Giorgio Jachia	Presidente Rel ed Est.
Dottor	Stefano Cardinali	Giudice
Dottor	Fabio Miccio	Giudice

PRONUNCIA LA SEGUENTE

**SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO**

LETO IL RICORSO FORMULATO DA

ANNE CAROLINA AGUIRRE MORALES
C.F.: GRRNCR91L56H501L
nata a Roma il 16/07/1991
e ivi residente in Via Alberico Gentili n. 13

con l'ausilio dell'avv. Vittoria Romaniello (C.F. RMNVTR79S48L628S),
incaricata dall'Organismo di Composizione della Crisi " O.C.C. PRESIDIUM
DEBITORES" SEGRETARIATO SOCIALE DI ROMA

RICORRENTE

ESPONE LE

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1

Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII) il debitore rappresenta la propria situazione di sovraindebitamento e domanda a questo Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

1.2

Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che il debitore ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.

1.3

Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.

1.4

In diritto, in sintesi estrema, si deve poi rammentare che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

Tanto comporta, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

In particolare, comporta che l'impresa minore provi, ai sensi della lettera d) dell'art. 2, di avere avuto nei tre esercizi antecedenti, un attivo non superiore ad euro trecentomila, ricavi non superiori ad euro duecentomila e che non risultino debiti superiori a euro cinquecentomila.

Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII.

1.5

Va poi, in diritto, ricostruito, che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65 secondo comma laddove richiama le norme del procedimento unitario.

1.6

Sempre in diritto va osservato che il ricorso del debitore deve, a sensi dell'art. 269 CCII, essere corredata dalla relazione del gestore OCC nella quale: 1) deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata; 2) deve esservi l'illustrazione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore; 3) deve esservi una descrizione effettiva delle cause dell'indebitamento; 4) deve esservi un giudizio sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere via via le obbligazioni; 5) deve esservi l'attestazione ex art. 268 c. 5 della possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni.

1.7

Tanto premesso in diritto si deve, iniziando l'esame di questa concreta vicenda, osservare che la domanda è effettivamente corredata dalla documentazione prescritta ed in particolare:

- dalle dichiarazioni dei redditi delle tre precedenti annualità d'imposta;



- dall'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- dalla relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione (*rectius dispositivi*) compiuti nel quinquennio anteriore;
- dalla relazione del gestore della crisi.

1.8

Va poi osservato che dalla relazione del gestore ex art. 269 CCII emerge tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione quanto l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

1.9

Fin da adesso appare opportuno precisare che, per le ragioni di seguito illustrate, è agevole, attraverso la disamina dei documenti in atti, affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che si può ritenere provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c, 268, 269 e 270 CCII.

1.10

La documentazione depositata dal debitore ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è nel suo complesso completa ed attendibile perché prova:

- a) che costui non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- b) che ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.

1.11

Tanto premesso, si deve ritenere che il debitore abbia provato la propria qualifica di libero professionista, come si evince dalla visura depositata (allegato n. 17 alla relazione dell'Esperto).

Inoltre, va dato atto che la ricorrente non è proprietaria di beni mobili registrati come da visura pra (allegato n. 18 alla relazione del Gestore della Crisi) e non è proprietaria di beni immobili come da risultante catastali negative (allegato n. 19 alla relazione del Gestore).

In atti, inoltre, vi sono le ultime tre dichiarazioni dei redditi della ricorrente, dalle quali risultano i seguenti valori:

Redditi 2025 per 2024	€ 41.187,00 lordi
Redditi 2024 per 2023	€ 7.940,00 lordi
Redditi 2023 per 2022	€ 5.945,00 lordi

Dalla relazione del gestore, infine, emerge che la ricorrente ha una debitoria complessiva pari ad euro 95.517,77 opportunatamente documentata.

1.12

Prima della verifica dello Stato Passivo il liquidatore verificherà l'effettività e l'opponibilità alla procedura concorsuale della consulenza preliminare precedente all'attività dell'OCC.

Del resto nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura e che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC sarà liquidato dal giudice delegato.

1.13

Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, *ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII* posto che, a fronte di una esposizione quantificata dall'OCC in complessivi 95.517,77 (cui vanno aggiunti i debiti maturati e maturandi per il compenso dell'OCC e del Gestore) il debitore:

- 1) abita con due figli in un appartamento condotto in locazione al canone mensile di euro 570,00 €
- 2) non è proprietaria di beni mobili registrati;
- 3) non è proprietaria di beni immobili;
- 4) nel 2024 ha redditi lordi per € 41.187,00, nel 2023 per € 7.940,00 lordi, nel 2022 € 5.945,00 lordi;
- 5) per quanto concerne le spese legate all'attività, il Gestore della crisi rappresenta che *“essendo in regime forfettario le stesse non possono essere detratte e sono stimate in euro 42.147,00, ossia: euro 24.000,00 annui per contratto di locazione locale (All.4), euro 16.800,00 acquisto prodotti, euro 720,00 sito internet, euro 627,00 pubblicità.”*.

1.14

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento, non consentono al debitore di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

1.15

L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

1.16

Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi.

1.17

Tanto premesso il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata



1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
4. la completezza della domanda di liquidazione;
5. la sussistenza dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;
6. l'avvenuta comunicazione *ex art. 14 ter, comma 4, ad opera dell'O.C.C.* all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali.

2 DISPOSITIVO

**IL TRIBUNALE, DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO OGNI ALTRA ISTANZA, ECCEZIONE,
DEDUZIONE REIETTA O ASSORBITA:**

P.Q.M.

VISTO L'ART. 270 CCII,

(A) DEBITORE

- (1) **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata inerente il patrimonio di:

ANNE CAROLINA AGUIRRE MORALES, codice fiscale GRRNCR91L56H501L

(B) UFFICIO

- (2) **NOMINA**, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Giorgio Jachia
- (3) **CONFERMA** come liquidatore
- (4) **NOMINA** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Vittoria Romaniello (C.F. RMNVTR79S48L628S),

(C) BENI

- (5) **DICHIARA**, ai sensi degli artt. 270, c. 5, 268 c. 4 e 142 CCI, che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione controllata che sono presi in consegna dal liquidatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
- (6) **DICHIARA** che la liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili;
- (7) **PRECISA** che la quota di reddito da riservare al debitore per il suo mantenimento è determinata dal giudice delegato ai sensi dell'art. 268 c. 4 lett. b) CCII;

(D) ORDINA AL DEBITORE

- (8) la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione con esclusione dei beni non liquidabili *ex art. 146 c.c. e 268 c.4 CCII*;



- (9) se legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- (10) il deposito dell'elenco dei creditori;
- (11) **al debitore, fino al giorno del deposito del riparto finale, la messa a disposizione entro il giorno 28 di ogni mese dell'intero proprio reddito ad eccezione della somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia che sarà se del caso determinata dal giudice delegato;**

(E) ORDINA AL LIQUIDATORE

- (12) di depositare la propria accettazione (in uno alle prescritte dichiarazioni di assenza incompatibilità) entro due giorni dalla comunicazione;
- (13) di curare la trascrizione della sentenza se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati;
- (14) di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
- (15) di notificare il provvedimento ad eventuali creditori cessionari del quinto della pensione, segnalando l'inefficacia nei confronti della procedura di eventuali trattenute e versamenti effettuati successivamente alla emissione della presente sentenza;
- (16) di depositare relazioni semestrali;
- (17) di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
- (18) di depositare tutte le somme di pertinenza della procedura sul conto corrente vincolato all'ordine del GD che si autorizza ad aprire concordandone i costi con l'istituto bancario;
- (19) di effettuare i prelievi solo previa emissione di mandati elettronici del G.D.;
- (20) di richiedere entro 8 giorni dal deposito della sentenza ai seguenti uffici, tenuti all'immediato rilascio della visura, **l'elenco di tutti processi e procedure attive e passive pendenti** nei confronti del debitore:
 - al Ruolo Generale del Tribunale di Roma;
 - al Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Roma;
 - al Ruolo Generale del Tribunale di Roma, sez. Lavoro;
 - al ruolo generale della Corte di Appello di Roma;
 - al ruolo generale della Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro;
- (21) di richiedere entro 8 giorni dal deposito della sentenza ai seguenti uffici, tenuti all'immediato rilascio della visura, **l'elenco delle procedure**



esecutive pendenti e già definite:

- alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Roma;
- alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Roma;

(F) AUTORIZZA IL LIQUIDATORE

- (22) in assenza di fondi alla prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali;
- (23) ai sensi dell'art. 49, c. 3, lettera F, 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- (24) ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
- (25) ad utilizzare a spese della procedura il portale www.fallcoweb.it;
- (26) ad utilizzare l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
- (27) a chiedere al G.D. la rinuncia alla liquidazione di beni ove essa risulti antieconomica;
- (28) a chiedere al Tribunale la chiusura della procedura di liquidazione controllata nei casi disciplinati dagli art. 272, c. 3, 276 e 233 CCII;

(G) CREDITORI

- (29) **ASSEGNA** ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 90** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- (30) **AVVISA** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande;
- (31) **AVVISA** i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante



deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;

(H) DISPOSIZIONI PROCEDURALI

- (32) **DISPONE** ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “*nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura*”;
- (33) **DISPONE IN ATTUAZIONE**, che il liquidatore, chieda al G.D. - valutata (con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive pendenti in fase antecedente il riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- (34) **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- (35) **DISPONE che il liquidatore, ai sensi dell'art. 193 c. 1, CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni con particolare riguardo ai beni mobili liquidabili ai sensi dell'art. 146 CCII ove non si sia proceduto alla loro individuazione prima o nel corso del procedimento unitario;**
- (36) **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore escludendo i beni non ricompresi ai sensi degli artt. 146 e 268, c. 4 CCII;
- (37) **DISPONE** che il liquidatore, ai sensi dell'art. 195 c. 2, CCI concluda l'inventario chiedendo al debitore se ha notizia di altri beni da comprendere nell'inventario;
- (38) **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni **rediga** (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., **il programma della liquidazione**;
- (39) **DISPONE che nel programma di liquidazione si verifichi: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia; - l'ammissibilità in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione del ricorso** in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito il debitore (atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC);
- (40) **INVITA** il liquidatore a proporre modifiche del programma di



liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza o elementi per ricalcolare il reddito necessario al debitore;

- (41) **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

(I) ADEMPIMENTI URGENTI

- (42) **DISPONE**, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore;
- (43) **DISPONE**, a cura del liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese;
- (44) **DISPONE** che il liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
- (45) **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
- (46) **DISPONE**, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata *al Pubblico Ministero*;
- (47) **DISPONE** che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata *al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC*;
- (48) **DISPONE** che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria *al debitore*;
- (49) **DISPONE** che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria *ai creditori ricorrenti* nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII.

Così deciso 03/12/2025

Il Presidente Estensore
Giorgio Jachia